COMUNE DI CATANZARO

SETTORE AVVOCATURA

Via Jannoni - 88100 Catanzaro

Tel. 0961/881209-1294 - Fax 0961.881294 – email:avvocatura@comunecz.it –

pec :avvocatura@certificata.comune.catanzaro.it

GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O)- PER IL SOLO CASO MORTE - DEL COMUNE DI CATANZARO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31.12.2017

.

CAPITOLATO D'APPALTO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART.1

OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di Catanzaro del servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per il solo caso morte di persona fisica relativo al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 con un massimale per sinistro e per persona deceduta pari ad € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) e con franchigia di € 2.000,00 (euro duemila/00) per un importo a base d'asta di 160.000,00 (centosessantamila/00) oneri accessori ed imposte comprese.

ART.2

RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Resta convenuto che le condizioni contenute nel presente capitolato speciale dovranno essere riportate integralmente nella polizza della Compagnia aggiudicataria.

Comunque, dette condizioni devono intendersi come estensioni di garanzia e pertanto derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione di polizza comprese le Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 3

DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha efficacia dalle ore 24,00 del 31/12/2016 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2017. Il contratto non prevede il tacito rinnovo.

ART. 4

COASSICURAZIONE

Possono presentare offerta i soggetti singoli o consorziati o temporaneamente raggruppati ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli art. 45 – 47 – 48 D.Lgs n. 50/2016. E' ammessa la partecipazione di raggruppamenti di imprese in coassicurazione ai sensi dell'art.1911 c.c., in analogia a quanto previsto dal D.Lgs.50/2016.

In caso di coassicurazione tutti i rapporti dovranno intercorrere tra l'Amministrazione e ditta capogruppo, alla quale farà carico la gestione della polizza. La delegataria deve ritenere una quota maggioritaria non inferiore al 60%.

E' vietato partecipare in più di una coassicurazione e/o associazione temporanea ovvero anche individualmente qualora il/i soggetto/i abbia/no partecipato in associazione o coassicurazione.

La Società all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per la sottoscrizione della polizza, nonché a ricevere le comunicazioni inerenti la gestione del contratto.

In caso il contratto sia aggiudicato da associazione temporanea d'impresa costituitisi in termine di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del codice civile, essendo tutte imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.

La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

ART.5

POLIZZA

La polizza che dovrà essere firmata con la ditta aggiudicataria e deve riportare le seguenti prescrizioni:

- che agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), l'Assicurato deve trasmettere ogni atto utile che equivale a denuncia o far direttamente denuncia di ciascun sinistro, attraverso uno o più dei seguenti mezzi, raccomandata, posta elettronica certificata, e-mail, telegramma, telefax, fax o altro mezzo idoneo per il sinistro mortale, entro quaranta giorni lavorativi dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza;

- l'assicurato allo stesso modo e nello stesso termine deve far pervenire alla Società gli atti giudiziari ricevuti, mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti;

- l'assicurato è comunque tenuto a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti;

- di essere soggetta alla franchigia di € 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni sinistro mortale;

- che il premio non è soggetto a regolazione né l'importo delle retribuzioni determina comunicazione da parte dell'Assicurato;

- la società non potrà recedere dal contratto, mentre l'Amministrazione lo potrà fare nell'ipotesi indicata dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 n° 135, secondo le modalità previste;

- la copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali: responsabilità Civile verso Terzi – caso morte- 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni persona deceduta, anche in serie, con franchigia di € 2.000,00 (euro duemila/00);

Quanto non trascritto e previsto dal capitolato d'appalto si considera parte integrante della polizza, comprese le eventuali varianti peggiorative proposte nell'offerta tecnica aggiudicata;

Il capitolato speciale d'appalto come parte integrante della polizza deve essere sottoscritto dai contraenti in ogni pagina, compresa l'offerta tecnica costituente variante.

la Società deve trasmettere prima della sottoscrizione della polizza, via mail, posta certificata o fax, con dimostrazione di perfetta trasmissione e ricezione, di un eventuale fascicolo informativo, che nello specifico illustri in modo semplice e comprensibile, tutte quelle clausole, anche occultate da semplici codici numerici e/o alfanumerici, che prevedano i rischi esclusi dall'assicurazione, previste dalla Società, da norme, leggi o regolamenti, che in relazione alla loro specialità superino, le deroghe prescritte dal capitolato d'appalto e dalla polizza;

Qualora si tratti di fascicolo informativo precompilato dalla Società, in relazione a quel ramo assicurativo, comprensivo di condizioni generali di assicurazione, la Società dovrà dichiarare in calce allo stesso, che la polizza (individuabile con apposito codice secondo i protocolli della Società), deroga le predette condizioni, quando in contrasto con quanto previsto nel capitolato speciale e le allegate varianti contenute nell'offerta tecnica.

Il rappresentante legale della Società, e/o l'Agente Generale all'uopo delegato, si deve presentare per la stipula della polizza entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Settore Avvocatura, previa predisposizione della stessa, con inoltro di una copia, via mail, fax o posta certificata agli indirizzi dell'Avvocatura indicati nel bando, con 48 ore di anticipo, al fine di prenderne visione, per eventuali correttivi, che saranno tempestivamente comunicati.

La comunicazione sopra menzionata deve essere trasmessa nei giorni feriali escluso il sabato.

Qualora lo schema di polizza proposta, non corrisponda alle condizioni del presente capitolato, ivi comprese le eventuali varianti peggiorative proposte nell'offerta tecnica dall'aggiudicatario, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento adeguatamente motivato, comunica alla Società la volontà di non stipulare la polizza e procede all'incameramento della cauzione, con riserva di ogni altra azione legale per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Allo stesso modo, se la Società aggiudicataria della gara, senza giustificato motivo, non si dovesse presentare nei termini indicati per la stipula della polizza e/o non dovesse rispettare le condizioni tutte contenute nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e nei relativi allegati, l'Ente assicurato agirà nei modi e nei termini del precedente periodo.

ART.6

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE

Il premio di polizza è determinato in sede di aggiudicazione, ha un importo non variabile.

In deroga agli artt. 1892, 1893,1894 e 1898 del Codice Civile si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che l'Assicurato non abbia agito con dolo. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

La società non ha diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, allo stesso modo in deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, non sarà attivata alcuna riduzione del premio.

ART.7

GESTIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è affidata al R.U.P. ai sensi dell'art. 101 del D.Lvo 50/2016 che assume anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi agli artt. 31 e 111 della medesima norma.

La Società dovrà comunicare la sede (comune, via, cap) e gli indirizzi mail ordinaria, PEC, Fax, quale destinazione della corrispondenza.

Dovrà essere indicato il sito *web,* a cui dovranno essere aggiunte le credenziali al R.U.P., di un'area riservata, per accedere ad un data base, dove poter monitorare le attualità delle procedure connesse ai sinistri denunciati dall'Amministrazione.

ART.7

CAUZIONE DEFINITIVA

La stipula della polizza è subordinata alla presentazione della cauzione definitiva sull'importo di aggiudicazione, secondo le modalità previste dall'art.103 del D.Lgs. n.50/2016.

ART.8

PAGAMENTO DEL PREMIO

La Società aggiudicataria avrà diritto al pagamento del premio annuo entro 40 giorni successivi all'effetto della polizza di assicurazione oggetto del presente capitolato.

Decorsi i 40 giorni l'Assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento.

La suddetta disciplina viene convenuta in espressa deroga dell'art. 1901 c.c. I e II comma rinunciando la Società aggiudicataria ad ogni eccezione, riserva o pretesa al riguardo.

ART.9

OBBLIGHI INFORMATIVI. PENALE

La Società assicuratrice ha l'obbligo di fornire all'Assicurato entro quindici giorni dalla richiesta, tutte le informazioni e i dati relativi ai sinistri liquidati e riservati, con e senza seguito, anche al fine di consentire la predisposizione, nei tempi previsti dalla vigente normativa sugli appalti, del bando di gara per la rinnovazione della polizza.

In caso di inosservanza da parte della società assicuratrice degli obblighi informativi e dei termini di cui al precedente comma l'Ente, previa formale contestazione, potrà applicare una penale da € 1.000,00 a € 5.000,00 a seconda della gravità della violazione (omissioni anche parziali, dichiarazioni infedeli ect.), comprese le difficoltà nella predisposizione dell'importo della base d'asta nelle gare d'appalto, con riserva di ogni altra azione legale contro la Società per risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART.10

QUALIFICA DI TERZO

Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della polizza vengono considerati "terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "Terzo" limitatamente nel caso di sinistro avvenuto durante lo svolgimento del proprio incarico e quando utilizzi le strutture del Comune, in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti, dirigenti direttori, dell'Assicurato quando subiscano le lesioni mortali in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. di cui all'art. 12 del presente capitolato. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro.

ART.11

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione, nei limiti dei massimali fissati, di quanto questa, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo della assicurazione (anche se conosciuto e/o denunciato dopo tale periodo), debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) in seguito a decesso in dipendenza della responsabilità derivante dall'esercizio delle attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate all'Amministrazione stessa da leggi, da regolamenti, dall'atto costitutivo, o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, incluse le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro dell'Assicurato salvo le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Amministrazione per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future, che possono essere svolte anche indirettamente tramite terzi, vale a dire associazioni e/ o persone che svolgono l'attività di volontariato, tramite partecipazioni a Società, Enti, Consorzi, raggruppamenti, associazioni temporanee, e/o avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, quando quest'ultimi non sono coperti da assicurazioni per lo stesso rischio o nel caso di riconosciuta responsabilità solidale emersa in sede giudiziale.

Nel caso di sinistri per i quali non vi è una diretta gestione dell'attività da parte dell'Assicurato, e di conseguenza, non si evinca una diretta responsabilità dell'Ente la Società si impegna comunque ad istruire il sinistro con le modalità del presente capitolato, avendo l'onere di mantenere la corrispondenza con le controparti, al fine di far emergere le responsabilità eventualmente solidali con gli affidatari dei servizi o esclusive di quest'ultimi.

La garanzia opera altresì per tutte le attività esercitate dall'Amministrazione tramite le persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche, convenzioni con associazioni di volontariato in genere o di personale volontario anche appartenente alla Protezione Civile, obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile, impiegati in lavori socialmente utili, stagisti, borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale. Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

La garanzia assicurativa è altresì estesa alla responsabilità per causa di morte:

a) in capo ai dipendenti, direttori e dirigenti della Amministrazione di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato la Amministrazione si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant'altro ad essa riconducibile;

b) del personale dell'Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008;

c) dei soggetti:

- impiegati in lavori socialmente utili;
- utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dalla Amministrazione;
- partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stages e quant'altro assimilabile:
- dei componenti il Servizio di Protezione Civile, compresi i volontari, nello svolgimento delle attività e servizi connessi alla appartenenza al Servizio e fermo che ai fini di questa specifica estensione, l' Amministrazione non è considerata terza, ma sono terzi gli appartenenti alla stessa.

L’attività dell’Assicurato riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo: a) proprietà, manutenzione e gestione strade/fognature, giardini pubblici, parco giochi comprese attrezzature anche comunali usate da volontari per manutenzioni, pulizie ecc; b) proprietà, possesso, esercizio, utenza, amministrazione di terreni, fabbricati in genere ed impianti annessi; c) gestione e controllo della insufficiente o mancata segnaletica stradale e/o turistica, nonché difettoso funzionamento dei semafori; gestione e controllo della insufficiente o mancata pubblica illuminazione nonché difettoso funzionamento di quella esistente; d) controllo trasporto pubblico; e) controllo del demanio idrico; controllo degli impianti di depurazione e dei corpi idrici; f) interventi relativi alla Protezione Civile; g) controllo strutture turistiche; Gestione dell’Igiene e salute pubblica, Manutenzione e pulizia degli immobili comunali e delle aree private ad uso pubblico; i) organizzazione di manifestazioni sportive, culturali, ricreative, sociali, politiche, religiose, compresa la concessione di spazi e/o strutture a Terzi per manifestazioni gestite e organizzate direttamente dal comune; j) gestione diretta di teatri; k) esercizio diretto di macelli, mercati, celle frigorifere, cimiteri, servizi funerari, bagni e piscine pubbliche; l) proprietà , gestione e controllo di biblioteche, musei, pinacoteche, gallerie d’arte; n) gestione verde pubblico; o) proprietà di biciclette; p) proprietà, gestione, controllo di scuole di ogni ordine e grado, colonie, asili, opere assistenziali, comprese le attività di refezione e somministrazione di cibi/bevande; q) istituti faunistici; r) proprietà e conduzione di impianti sportivi e manifestazioni culturali; s) realizzazione e manutenzione di opere pubbliche, nei limiti di quanto non assicurato dagli appaltatori; t) esercizio di canili per ricovero animali, nonché custodia degli animali in dotazione ai giardini pubblici o comunque in altro luogo, compresa la c.d. “sgambatura” dei cani anche se svolta tramite volontari; u) attività di corsi professionali; v) pubblici servizi in economia comprese affissioni, pubblica sicurezza, w) organizzazione e partecipazione di convegni, corsi, spettacoli, seminari, manifestazioni turistiche, stage aziendali, manifestazioni gastronomiche in genere, anche presso terzi; x) partecipazione a fiere, mostre, esposizioni compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stand, commissioni sanitarie, mercati in genere; y) distributori automatici di bevande e alimenti, anche di proprietà di terzi e comunque l’esplicazione di tutte le attività istituzionalmente devolutegli, comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio, assistenziale, umanitario di solidarietà, ricreativo e sociale, nulla escluso od eccettuato, ovunque nell'ambito dei limiti territoriali previsti; servizi di polizia locale, con annessa gestione di armi e armerie.

ART. 12

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

La Società risponde delle somme che l’Amministrazione sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento in caso di sinistro mortale, quale civilmente responsabile sia direttamente che ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per infortuni sul lavoro accaduti durante il tempo dell’assicurazione, nonché per le malattie professionali, sofferti dai propri dipendenti, direttori e dirigenti di ogni livello e dai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, nonché da parasubordinati, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, occasionali o accessori, e comunque da coloro per i quali la normativa vigente pone a carico della Amministrazione l’iscrizione all’Inail o attribuisce ad essa un ruolo di soggetto responsabile.

La Amministrazione rimarrà pertanto indenne: 1. da eventuali azioni di regresso esperite dall’INAIL, dall’INPS e/o da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso; 2. dalla erogazione di somme che sia condannata a pagare in sede di giudizio all’infortunato non tutelato dall’assicurazione di legge o agli aventi diritto, ovvero dalla erogazione di somme che sia condannata a pagare in sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e DLgs 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i e/o della Legge 12 giugno 1984 n. 222, e s.m.i.;

Fermo che per quanto riguarda le malattie professionali causa di decesso:

-non è operante per le malattie professionali che si manifestino dopo 36 mesi dalla data di cessazione della copertura assicurativa o del rapporto di lavoro salvo che l'Amministrazione non ne fosse ancora a conoscenza;

-la garanzia opera a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei 12 mesi (dalle ore 24:00 del 31/12/2016- alle ore 24:00 del 31/12/2017) del contratto stesso.

ART.13

CONDIZIONI E PRECISAZIONI

L'Assicurazione copre i sinistri mortali avvenuti a partire dalle ore 24:00 del 31/12/2016 alle ore 24:00 del 31/12/2017, a prescindere dalla data di stipula della polizza, che potrà anche avvenire nel predetto periodo di validità.

L'assicurazione copre i sinistri mortali avvenuti a far data dalle ore 24:00 del 31/12/2016 fino alle ore 24:00 del 31/12/2017, indipendentemente dalla effettiva stipula della polizza e dalla formale ed espressa richiesta di risarcimento danni che potrà avvenire anche in anni successivi, secondo i termini di prescrizione.

Tuttavia:

a) il rischio è in ogni caso assunto dalla società aggiudicataria, se la data di scadenza delle offerte ricade in data anteriore al 31/12/2016;

b) la richiesta di risarcimento danni intervenuta dopo la presentazione delle offerte, non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara;

c) qualora la data di presentazione delle offerte scada dopo il 31/12/2016, la polizza indipendentemente dalla data di effettiva stipula, coprirà anche i sinistri avvenuti nell'arco temporale tra le ore 24:00 del 31/12/2016 e la data effettiva della stipula della polizza , per i quali l'Amministrazione non abbia ricevuto formale ed espressa richiesta di risarcimento danni;

d) qualora la data di presentazione delle offerte vada a scadere dopo il 31/12/2016, le richieste di risarcimento danni pervenute nell'arco temporale della scadenza tra il 31/12/2016 e la scadenza delle offerte, restano ad esclusivo rischio dell'Amministrazione.

Fermo che la copertura assicurativa non ha limiti territoriali a solo titolo esemplificativo e non l imitativo si precisa che essa comprende la responsabilità derivante alla Amministrazione per sinistri mortali:

a) per la proprietà, come anche per la conduzione a qualunque titolo, di beni mobili, immobili e loro pertinenze, di strutture, di impianti e reti di qualsiasi natura, inclusi alberi ad alto fusto, giardini, parchi e verde pubblico in generale, antenne radiotelevisive, attrezzature sportive e per giochi, ovvero di quant'altro di proprietà dell'Ente o destinato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o a ciò in qualsiasi modo riconducibile;

b) per sinistri derivanti dall'utilizzo di cose di terzi in consegna e/o custodia e/o detenute in generale;

c) da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà o comunque in possesso alla Amministrazione, a integrazione e/o in eccesso ad altre coperture assicurative eventualmente operanti per il medesimo evento;

d) da sinistro derivante da impalcature, ponteggi e/o altro assimilabile eretti, dall'Amministrazione direttamente o da terzi appaltatori, per eseguire lavori a beni immobili, strutture o impianti di sua proprietà o a essa in uso;

e) per sinistri causati da condutture ed impianti sotterranei di proprietà del Comune;

f) per sinistri dovuti a cedimento o franamento del terreno;

g) per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, ma in tal caso limitatamente alla sua responsabilità in qualità di committente;

h) quale committente dei lavori ceduti in appalto e subappalto, nonché delle attività e servizi, riconducibili alle finalità istituzionali, effettuate da terzi;

i) degli obblighi che competono ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

l) dalla circolazione, anche su aree non soggette alla disciplina della normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), di veicoli e natanti di proprietà o in uso alla Amministrazione non soggetti a tale normativa;

m) dalla proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti e reti fognarie, compresi i sinistri occlusione e rigurgito;

n) da contaminazione o da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o in seguito a fuoriuscite per rottura accidentale di beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti;

o) dalla gestione, o quale committente in caso di gestione affidata a terzi, di servizi di ristoro, mense e distributori automatici compresi i casi di avvelenamento da cibi o bevande; Sono tuttavia esclusi limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso;

u) per la partecipazione nonché per la promozione e/o organizzazione di corsi, iniziative e manifestazioni sociali, ricreative, sportive, turistiche, formative, culturali, espositive, congressuali, religiose e/o di aggregazione in genere, anche effettuata congiuntamente con altre Società, Enti e/o strutture (rimane esclusa la responsabilità dei soggetti esterni alla Amministrazione di cui essa si avvalga e dei quali l'Amministrazione stessa non debba rispondere);

Sono considerati terzi i dipendenti, direttori e dirigenti della Amministrazione di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, anche se iscritti all'Inail, qualora subiscano danno corporale mortale per causa diversa da lavoro e/o servizio; sono considerati terzi anche i rappresentanti legali dell'Ente quando sono utenti dei servizi dell'Ente stesso.

ART.14

MASSIMALE DI GARANZIA - LIMITI DI RISARCIMENTO

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali per persona deceduta:

- Responsabilità Civile verso Terzi: Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) unico;

- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro: Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)

In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ogni persona, i massimali sopra indicati.

Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico della Amministrazione, quale franchigia fissa per sinistro, l'importo indicato nella polizza. In presenza di un sinistro in serie, tale franchigia fissa verrà applicata una sola volta.

La Società, dopo aver istruito il sinistro, liquiderà l'importo risarcibile del danno al netto della franchigia, e provvederà, nei 60 giorni successivi a trasmettere la pratica di definizione del sinistro.

L'Amministrazione, entro 120 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione provvederà al pagamento degli importi di franchigia non opposti agli aventi diritto.

ART. 15

RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La Società non risarcisce i danni derivanti da o connessi a:

- rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria la assicurazione;
- contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere;
- organismi geneticamente modificati;
- fenomeni elettromagnetici;
- cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- La garanzia rimane comunque operante per i danni connessi alla erogazione di acqua, come anche per quelli da difetto originario del prodotto galenico somministrato o venduto nelle strutture ambulatoriali o farmaceutiche, eventualmente di proprietà o gestite dall'Amministrazione.
- Qualora la data di scadenza delle offerte sia compreso nel periodo di validità della polizza, dalle ore 24:00 del 31/12/2016 alle ore 24:00 del 31/12/2017, l'assicurazione non copre i sinistri mortali per i quali, antecedentemente alla stipula della polizza, l'Amministrazione ha ricevuto formale richiesta di risarcimento.

ART.16

DENUNCIA, ACCERTAMENTO, GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione e trasmessa entro quaranta giorni decorrenti dal ricevimento, da parte dell'Ufficio comunale competente alla gestione della presente polizza, di formale richiesta di risarcimento danni

La denuncia conterrà le informazioni conosciute dalla Amministrazione (data, luogo, ecc.) e dovrà essere integrata con l' indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui la Amministrazione sia venuta in possesso successivamente alla denuncia.

Viene intesa come denuncia anche la sola trasmissione di semplici atti, pervenuti e/o acquisiti da qualsiasi fonte, ivi compresi quelli dei settori, servizi e uffici comunali, segnalazioni richieste di altri enti e/o privati, nonché da informazioni apprese a mezzo stampa

Agli effetti dell'assicurazione RCO, l'Amministrazione può denunciare solo i sinistri per i quali ha ricevuto notifica di inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni o per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento. Il termine per la denuncia del sinistro alla società è fissato in quaranta giorni dal momento in cui sia pervenuta all'Ente da parte degli aventi diritto esplicita richiesta di risarcimento o notifica da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale l'Amministrazione deve darne avviso alla Società entro quaranta giorni dalla ricezione della relativa notifica; deve altresì dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione degli aventi diritto della persona deceduta, nonché dell'Istituto Assicuratore Infortuni (I.N.A.I.L.) o di qualunque altra surroga pervenuta da altri Enti e/o Compagnie e Società, con cui il decesso, come evento costituiva rischio assicurato.

La Società deve comunicare all'Amministrazione tramite fax o e-mail, raccomandata o pec, tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della denuncia, il numero e la data di apertura del sinistro nonché l'ispettorato competente all'eventuale liquidazione. La Società, si

obbliga ad inviare all'Amministrazione Comunale copia di ogni comunicazione che intercorre con la controparte danneggiata, che ha esperito l'azione risarcitoria.

ART.17

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO. SPESE LEGALI

Per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso;

Le spese per resistere alla azione promossa contro l'assicurato e di difesa restano a carico della Società

Fermo quanto sopra, la Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di sanzioni, multe o ammende.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di quaranta giorni lavorativi dal ricevimento, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si da inizio al procedimento nei suoi confronti.

L'Assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società gli atti processuali esplicitamente da essa richiesti, in originale o in copia.

La Società dichiara di rinunciare, salvo il caso di dolo, alle eventuali azioni di surroga nei confronti dei responsabili appartenenti all'Amministrazione.

ART. 18

COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Si da atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ. La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO/POLIZZA DEL CREDITO E DI SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso per la particolare natura del servizio. Non è altresì consentita la cessione del contratto e del credito.

ART. 20

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al contratto di Assicurazione sono a carico dell'Amministrazione Contraente

ART. 21

FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente gara e l'esecuzione del contratto assicurativo è competente esclusivamente il foro di Catanzaro.

ART. 22

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, l'appalto sarà disciplinato dalle norme vigenti in materia e da quelle del codice civile.

ART. 23

DEFINIZIONI

- Amministrazione o Ente: Il comune di Catanzaro, Assicurato e Contraente della polizza;
- Assicurato: il soggetto persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- Contraente il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione;
- Attività dell'Amministrazione che possono determinare il sinistro mortale: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;
- Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché laddove presenti, le agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto. Si precisa che non è ammesso il subappalto;
- Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- Atto di terrorismo: l'uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o d'intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica;
- Claims made: riguarda solo sinistri antecedenti la stipula della polizza e nel suo periodo di validità, di cui non sono state presentate richieste di risarcimento;
- Contaminazione: l'avvelenamento che di beni o risorse dovuto alla presenza di sostanze chimiche e/o biologiche;
- Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali;
- Danno mortale: il decesso della persona in seguito ad un sinistro;
- Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dal risarcimento;
- Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovuta alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, di proprietà o in uso dell'Assicurato;
- Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di risarcimento;
- Massimale di garanzia: la massima esposizione della Società per ogni persona deceduta, a prescindere di quale sia il numero delle persone decedute;
- Polizza: il documento che prova e regolamenta l'assicurazione;
- Retribuzioni erogate: l'ammontare delle retribuzioni annue lorde e dei compensi, erogati al personale dipendente e ai componenti gli Organi istituzionali dell'Ente Contraente;
- Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da un medesimo evento;
- Sinistro : l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

❖ Inizio e termine delle garanzie: l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso di efficacia dell'Assicurazione e comunque per quelle, relative al periodo di copertura dell'Assicurazione, che eventualmente perverranno all'Ente dopo la scadenza della stessa, nell'ambito dei termini di prescrizione previsti dalla legge.

ART. 24

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Assicurato e Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART.25

INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato contraente.

ART. 26

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e sarà quella della ditta concorrente che avrà raggiunto il punteggio definitivo complessivo più alto.

Il punteggio disponibile da assegnare alle offerte ammonta a complessivi punti 100, da attribuire a ciascuna offerta nel seguente modo:

Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti elementi di riferimento:

1. Elemento tecnico:
Punteggio tecnico massimo base = PTb = 65 punti
2. Elemento economico:
Punteggio economico massimo base = PEb = 35 punti

Criteri di attribuzione del punteggio all'Offerta tecnica:

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ai criteri sotto indicati:
Verranno inizialmente valutate le varianti proposte al capitolato speciale di polizza e pertanto verranno inizialmente attribuiti a ciascuna offerta 65 (sessantacinque) punti.
Secondo quanto sancito dall'art. 21 del Disciplinare di Gara, sono quindi ammesse varianti al presente capitolato speciale di polizza, **fermo che a pena di esclusione**:
a. complessivamente, le eventuali varianti peggiorative proposte non debbono superare le righe e variare quelle predefinite nelle sottostanti schede con formato tabella;
b. non è ammessa la presentazione di schemi, dizioni e formule alternativi o l'utilizzo o richiamo di essi, o loro parti, ai fini della presentazione di varianti, che devono essere riportate come riportato nella tabella sottostante;
c. nella tabella per la indicazione franchigie o limiti di indennizzo, debbono essere esclusivamente indicati unicamente i valori predefiniti.
Alle offerte che propongono varianti peggiorative al corrispondente capitolato di polizza, ciascun Componente della Commissione valutatrice detrarrà, dai 65 punti inizialmente assegnati, i punti proporzionali all'incidenza negativa delle varianti proposte sulla base dei seguenti parametri di valutazione indicati nelle sottostanti schede formato tabella.
Varianti di grado: a- lievissimo 1-punto; b) lieve 2-punti; c) significativo 3-10 punti; d) elevato 11-15 punti; e) grave 16-20 punti.
I punteggi in detrazione saranno attribuiti da ciascun Componente della Commissione valutatrice, in

proporzione alla corrispondenza tra le offerte tecniche e le esigenze dell'Ente rappresentati dal capitolato speciale di polizza oggetto di questa procedura, con la seguente ponderazione:

a)	**OGGETTO GARANZIE/TIPOLOGIA DI DANNO**
b)	**LIMITI INDENNIZZO/SCOPERTI/FRANCHIGIE**
c)	**OPERATIVITA' CONTRATTO**
d)	**REGOLE DI GESTIONE SINISTRI**

A) OGGETTO GARANZIE **20 PUNTI**

Proposte di esclusione di rischio.

GRADO	OGGETTO/DESCRIZIONE VARIANTE	DETRAZIONE PUNTI
Lievissima	Radiazioni provocate da accelerazioni atomiche	1 punto
Significativa	Detenzione o impiego di esplosivi compresi eventi riconducibili ad armi da fuoco anche in uso alla Polizia Locale	10 punti
Significativa	Conduzione di veicoli o natanti non idonei alla circolazione da persona non abilitata	10 punti
Elevata	Presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione di prodotti contenenti amianto	15 punti
Grave	Inquinamento non dovuto a cause di natura accidentale o fortuita	20 punti

B) LIMITI DI INDENNIZZO/FRANCHIGIA **20 PUNTI**

Proposte di Franchigie e Massimali

GRADO	OGGETTO/DESCRIZIONE VARIANTE	DETRAZIONE PUNTI
Lievissima	Franchigia € 3.000,00 (tremila/00)	1 punto
Lieve	Franchigia € 4.000,00 (quattromila/00)	3 punti
Significativa	Massimale fino ad € 4.500.000,00 (euroquattromilionicinquecentomila/00) per persona € 4.900.000,00 4 € 4.800.000,00 5 € 4.700.000,00 6 € 4.650.000,00 7 € 4.600.000,00 8 € 4.550.000,00 9 € 4.500.000,00 10	Da 4 a 10 punti
Elevata	Massimale fino ad € 4.00.000,00 (euroquattromilioni/00)a persona	Da 11 a 15 punti

	€ 4.400.000,00 11 € 4.300.000,00 12 € 4.200.000,00 13 € 4.100.000,00 14 € 4.000.000,00 15	
Grave	Massimale fino ad € 3.000.000,00 (eurotremilioni/00) a persona € 3.800.000,00 16 € 3.600.000,00 17 € 3.400.000,00 18 € 3.200.000,00 19 € 3.000.000,00 20	Da 16 a 20 punti

c) OPERATIVITA' CONTRATTO **15 PUNTI**

Proposte di condizioni

GRADO	**OGGETTO/DESCRIZIONE VARIANTE**	**DETRAZIONE PUNTI**
Lievissima	Sospensione della polizza se non è pervenuto accredito dal tesoriere comunale entro 35 giorni dalla decorrenza della polizza	1 punto
Lieve	Sospensione della polizza se non è pervenuto accredito dal tesoriere comunale entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza	2 punti
Significativa	Apertura del sinistro da parte della Società entro 40 giorni gg 33 3 gg 34 4 gg 35 5 gg 36 6 gg 37 7 gg 38 8 gg 39 9 gg 40 10	Da 3 a 10 punti
Grave	In caso di rischio occultato dalla omessa comunicazione di variazioni delle competenze delle attività dell'Assicurato, durante il periodo di copertura della polizza, comunicazione della volontà di recedere dal contratto/polizza entro 30 giorni dalla notizia, mantenendo efficace la copertura assicurativa per i 120 giorni successivi dalla notifica della volontà di recedere. Entro i 30 giorni successivi la scadenza della copertura assicurativa, la Società rimborserà il rateo di	15 punti

	premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte	

d) REGOLE DI GESTIONE SINISTRI **10 PUNTI**

Proposte di eliminazione di postazioni non ritenuti indispensabili

GRADO	OGGETTO/DESCRIZIONE VARIANTE	DETRAZIONE PUNTI
Significativa	Pagina web con accesso a data base con credenziali e PIN al R.U.P. con possibilità di report dei dati aggiornati	5 punti
Elevata	Presenza di Agenzia della Società nel Comune di Catanzaro	10 punti

Per ciascuna offerta costituisce **requisito minimo per l'idoneità dell'offerta,** pena l'esclusione l'aver ricevuto da parte dei Componenti della Commissione valutatrice detrazioni di punteggio la cui media non sia superiore alle massime detrazioni accolte, di seguito indicate:
Detrazione massima accolta, con riferimento al PTb:
Per le varianti a) e b): 15 (quindici) punti;
per la variante c): 10 (dieci) punti;
per la variante d): 5 (cinque) punti.
In deroga alle penalizzazioni singole varianti proposte a),b),c) e d): complessivamente la somma delle varianti a),b),c) e d) non deve eccedere una penalizzazione di 40 (quaranta) punti .

A ciascuna offerta tecnica esaminata il punteggio verrà attribuito come segue:
a) conteggiando inizialmente il punteggio numerico, secondo la formula:
PTi = (PTb – DVp)
dove:
PTi = Punteggio iniziale assegnato all'offerta tecnica
PTb = Punteggio tecnico massimo base
DVp = Punteggi in detrazione per le varianti proposte
b) conteggiando quindi il punteggio tecnico complessivo che viene assegnato a ciascuna offerta, attribuendo un coefficiente pari a 1,00 alla media dei punteggi PTi assegnati da ciascun Componente della Commissione valutatrice più alta tra quelle ottenute da tutte le offerte esaminate, e coefficienti proporzionati ad essa (arrotondati al 4' decimale) alle medie delle restanti offerte esaminate, secondo la formula:
PTa = PTm * Co
dove:
PTa = Punteggio assegnato all'offerta tecnica;

PT m = Punteggio massimo per l'elemento tecnico

Co = Coefficiente attribuito all'offerta in esame

Criteri di attribuzione del punteggio all'Offerta economica:

L'elemento economico da valutare è il prezzo, la determinazione di detto coefficiente si ottiene mediante la formula:

Co = Ro / Rm

Con :

Co = coefficiente dell'offerta $0 \leq 1$

Ro = ribasso relativo all'offerta

Rm = ribasso massimo tra tutte le offerte presentate

Il punteggio assegnato all'offerta economica sarà il prodotto della seguente formula

Punteggio = Co * 35

Con

Co = coefficiente economico dell'offerta

35 = quota percentuale assegnata all'offerta economica rispetto a quella tecnica (65)

ART. 27

DISPOSIZIONE FINALE

Rimane convenuto che s'intendono operanti solo le norme del presente capitolato integrato dalle eventuali varianti e prevalgono quando in contrasto con la Polizza istruita dalla Società nei termini dell'art. 5 del presente capitolato speciale.

IL R.U.P.

(Avv. Saverio Molica)